

SUPERATE LE DECISIONI DELLA CONSULTA

Commissione tributaria di Reggio Emilia: «Rimborsare gli arretrati della Robin tax»

Laura Ambrosi e Giovanni Parente » pagina 6

«Robin tax, rimborsare gli arretrati»

La commissione tributaria di Reggio Emilia supera la decisione della Consulta

Perimetro esteso

Per i giudici di primo grado va garantita la tutela di tutti i casi ancora pendenti

IL LIMITE TEMPORALE

La Corte ha riconosciuto l'illegittimità dell'addizionale Ires per il settore energetico soltanto per il futuro: così ha tutelato i conti pubblici

Laura Ambrosi
Giovanni Parente

ROMA

Lo stop arrivato dalla Corte costituzionale alla Robin tax non può valere solo per il futuro ma si applica a tutti i contenziosi ancora in corso tra fisco e contribuenti alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in Gazzetta Ufficiale (avvenuta l'11 febbraio scorso). La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con una pronuncia depositata ieri, di fatto, estende anche al passato gli effetti dell'illegittimità costituzionale dell'addizionale Ires sulle imprese del settore energetico. E lo fa riconoscendo alla società che aveva presentato il ricorso un rimborso per oltre 424 mila euro.

Bisogna mettere subito in chiaro che per ora è solo una decisione di primo grado e potrebbe anche avere sviluppi di segno opposto nei successivi stadi di contenzioso. Così come bisognerà attendere se anche altre Commissioni si pronunceranno allo stesso modo.

La Robin tax era stata introdotta dal Governo Berlusconi (Dl 112/2008) e poi in seguito è stata oggetto di modifiche. Secondo l'Authority per l'energia, l'addizionale all'Ires ha "prodotto" incassi per 3,8 miliardi dal 2011 al 2013. E questo fa capire che l'impatto avrebbe sui conti pubblici rimborsare tutti gli arretrati. Per quest'anno, considerando la riduzione di aliquota dal 10,5 al 6,5%, i minori consumi attesi e il calo del prezzo del greggio, il gettito atteso si sarebbe aggirato su circa 700 milioni, che sarebbero saliti a 800 nel 2016. Ma appunto è arrivata la sentenza della Consulta a sancir-

ne l'inapplicabilità per il futuro.

Il caso deciso dalla Ctp di Reggio Emilia era stato sospeso perché era sollevata la questione di costituzionalità dallo stesso giudice. Poi si è arrivati alla sentenza 10/2015 della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in «Gazzetta Ufficiale». A questo punto il giudizio è proseguito («riassunto» per usare un termine tecnico) e l'agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso chiesto dalla società non fosse dovuto in quanto la Corte aveva sancito la rimozione solo per il futuro della disposizione costituzionalmente illegittima.

Il fisco ha poi evidenziato che al punto 7 della sentenza 10/2015 la Consulta, dopo aver svolto una serie di argomentazioni, ha concluso nel circoscrivere temporalmente (solo per il futuro) gli effetti della pronuncia. Tuttavia la Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) ha ritenuto che dal dispositivo della stessa sentenza in realtà non si desume tale "riduzione" temporale: si limita a sancire l'incostituzionalità dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta, con l'inclusione quindi dei rapporti pendenti. Tale dispositivo, fa rilevare il collegio emiliano, è analogo a tutti gli altri utilizzati in passato allorché si è voluto applicare il disposto dell'art. 136 della Costituzione secondo cui «la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale». Di conseguenza - è il ragionamento dei giudici tributari - dalla lettura del dispositivo «nella sua ordinarietà redazionale», discende l'applicazione anche di questa pronuncia alle situazioni ancora pendenti. A tal proposito, la Ctp cita alcune sentenze in cui la Corte, volendo circoscrivere la

portata dell'incostituzionalità della norma, aveva utilizzato nel dispositivo una formulazione differente da quella "ordinaria".

Il collegio di Reggio Emilia è dell'avviso che il contrasto del contenuto del dispositivo rispetto alla motivazione vada risolto a favore del primo, perché diversamente verrebbe snaturato lo stesso giudizio di costituzionalità previsto nel nostro ordinamento (articolo 1 della legge 1/1948), in base al quale la questione di illegittimità costituzionale di una legge rilevata d'ufficio, o dalle parti nel corso di un giudizio, è rimessa alla Corte per la sua decisione qualora sia ritenuta non manifestamente infondata. Come emergerebbe anche nel caso affrontato, si verificherebbe che proprio chi ha sollevato la questione alla fine non potrebbe beneficiare dell'incostituzionalità della norma.

Infine, la Ctp rimarca che non esiste nel nostro sistema costituzionale, a differenza di altri sistemi costituzionali o legislativi ordinari europei una norma che esplicitamente consenta alla Consulta di "manipolare" temporalmente l'efficacia della dichiaratoria di incostituzionalità di una disposizione. Per tali ragioni, quindi, i giudici concludono che va riconosciuto il rimborso della Robin tax alla società ricorrente trattandosi di una situazione pendente al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tutte le tappe



LO STOP DELLA CONSULTA

La sentenza 10/2015 della Consulta ha bocciato l'addizionale Ires dovuta dalle imprese petrolifere e del settore energetico: le norme della legge dei 100 giorni del 2008 introdotte dal Governo Berlusconi (Dl 112/2008) e le successive modifiche apportate fino al 2011, secondo i giudici, violano i principi di uguaglianza (articolo 3) e di capacità contributiva (articolo 53) sanciti dalla Costituzione



PASSATO AL RIPARO

La Consulta, però, ha espressamente disposto che la sentenza produrrà effetti soltanto per il futuro. «L'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale - si legge nella sentenza - determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». Questo in virtù del potere concesso alla Corte costituzionale «di regolare gli effetti delle proprie decisioni e ai relativi limiti»



GLI ARRETRATI

La Commissione provinciale di Reggio Emilia, con una sentenza depositata ieri, va oltre la decisione della Corte costituzionale e riconosce il diritto al rimborso per la società che aveva pagato la Robin tax in passato. Secondo il ragionamento del collegio tributario, si tratta di una situazione pendente al momento della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della decisione della Corte costituzionale



SOLO IL PRIMO GRADO

La sentenza di Reggio Emilia rappresenta per ora solo la decisione di primo grado. Bisognerà valutare cosa decideranno eventualmente i giudici chiamati ad affrontare la questione nelle successive fasi del contenzioso. E attendere se ci saranno anche pronunce di altri giudici La Robin tax (addizionale all'Ires del 10,5% poi ridotta al 6,5% per le imprese del settore petrolifero ed energetico) ha prodotto in tre anni un gettito di circa 3,8 miliardi